



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N° 64

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Novità su recuperi, crediti compensativi e sistema di premialità

Cari Presidenti,

con la delibera 1/2025 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto nuove e importanti disposizioni in materia di Educazione Continua in Medicina, rivolte sia ai professionisti già in regola sia a coloro che devono regolarizzare la propria posizione (*vedi all.to*):

1) Recupero crediti per il triennio 2020-20222

Il primo articolo della delibera conferma al **31 dicembre 2025** il termine ultimo, già previsto dal Decreto Milleproroghe, per acquisire i crediti mancanti per il triennio 2020-2022, oltre che per quello attuale (2023-2025).

Anche i crediti conseguiti nel 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati.

Lo spostamento dei crediti è consentito fino al **30 giugno 2026**.

2) Crediti compensativi: cosa sono e a cosa servono

I crediti ECM acquisiti dal professionista **in eccedenza rispetto all'obbligo formativo individuale dal 2014 alla fine del triennio 2026-2028** possono ora essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni **2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022**. I professionisti potranno acquisire crediti compensativi fino al **31 dicembre 2028**.

I calcoli delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal CoGeAPS che procederà con la compensazione dei trienni a partire da quello più recente, senza bisogno che il professionista intervenga manualmente.

Le modalità operative sono dettagliate nell'appendice della delibera.

3) Premialità per i professionisti in regola

Per i professionisti che **al 03 luglio 2025** (data di approvazione della delibera) risultano in regola con l'obbligo formativo di tutti i trienni precedenti verrà rilasciato un **bonus** in base alla loro decorrenza di obbligo ECM.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: ecm@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Nel dettaglio:

Condizione del professionista alla data di pubblicazione della delibera CNFC 1/2025	Bonus per il triennio 2023–2025	Bonus per il triennio 2026–2028
In regola con l'obbligo formativo per i trienni 2014–2016, 2017–2019 e 2020–2022	20 crediti ECM	20 crediti ECM
In regola con l'obbligo formativo, con decorrenza dal triennio 2017–2019	15 crediti ECM	15 crediti ECM
In regola con l'obbligo formativo, con decorrenza dal triennio 2020–2022	10 crediti ECM	10 crediti ECM

L'attribuzione del bonus è **automatica** e sarà visibile nell'area personale del portale CoGeAPS.

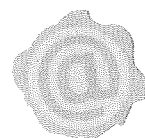
Finalità di questa norma è promuovere la regolarità della formazione dei professionisti nel tempo.

Considerata la rilevanza delle tematiche illustrate auspico da parte Vostra un'adeguata e celere informazione agli iscritti.

Cordiali saluti

Il Presidente
Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
17.07.2025
12:07:09
GMT+02:00



All.to: Delibera 1/2025 e materiale informativo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: ecm@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA n. 1/2025

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditalmento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditalmento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditalmento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI i Decreti Ministeriali del 1 agosto 2023, del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024 e del 11 febbraio 2025, con i quali è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTA la Legge n.15/2025 di conversione del D.L. 202/2024 (cd. Milleproroghe) recante "disposizioni urgenti in materia di termini normative";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO che all'art. 5 bis del decreto-legge 19 maggio 2024 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dalla legge 15/2025, relative all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina sono state apportate le seguenti modificazioni: *[i]l termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023” e che “[...] [l]a certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”;*

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

Art. 1

(Recupero triennio 2020-2022)

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

Art.2

(Crediti compensativi)

I “crediti compensativi” sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.

Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all'obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.

Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022¹.

¹ Le modalità operative sono dettagliate nella appendice operativa

Commissione nazionale per la formazione continua

Art.3 (Premialità)

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.

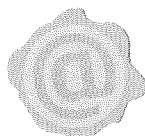
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.

Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Roma, 03/07/2025

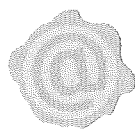
Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Lorena
Martini
04.07.2025
14:15:38
GMT+02:00



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

FILIPPO
ANELLI
09.07.2025
07:52:10
GMT+01:00



Commissione nazionale per la formazione continua

APPENDICE OPERATIVA

Con specifico riferimento all'art. 2 della presente delibera si riportano le seguenti specifiche e relativi esempi.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità e un'adeguata gestione dei crediti formativi, la certificazione dei singoli trienni sarà determinata sulla base dei crediti complessivamente maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025.

Eventuali deficit di crediti nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, saranno compensati da crediti eccedenti ottenuti fino al 31/12/2028.

Il Cogeaps provvederà ad effettuare i calcoli delle conformità, compensando i trienni a partire da quello più recente.

Esempio 1:

- Situazione 2014-2016: **+20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-40 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-15 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: +15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi**

Esempio 2:

- Situazione 2014-2016: **-20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-30 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-10 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: -10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.**